REGOLAMENTO (CEE) N. 469/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1160/82 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che i prelievi e le restituzioni possono essere fissati anticipatamente per periodi superiori a sei mesi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1160/82 della Commissione (5) prevede la possibilità della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, qualora il titolo implichi la fissazione anticipata del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione all'esportazione ; che l'importo compensativo monetario può essere fissato anticipatamente soltanto per un periodo massimo di sei mesi ; che tale limite ha per effetto di ridurre la durata di validità dei titoli, qualora l'operatore interessato fissi le condizioni economiche della transazione in causa all'atto della conclusione del contratto ; che, per evitare questa conseguenza, la fissazione anticipata delle restituzioni o dei prelievi e degli importi compensativi monetari deve essere possibile per la stessa durata ; che è quindi necessario modificare le disposizioni di detto regolamento ;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 134 del 16. 5. 1982, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1160/82 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente :

« 3. Se l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo, il titolo è valido in un solo Stato membro, che deve essere designato dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario ».

2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente :

« La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, la frase « In caso di applicazione del comma precedente : » è sostituita da « In tutti i casi : ».

4. L'articolo 4 è soppresso.

5. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente :

« 4. Qualora, per un'esportazione di merci, siano presentati uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare dell'importo compensativo monetario fissato in anticipo perché non sussistono i presupposti di cui al paragrafo 2, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti ».

6. Il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso.

7. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

1. Se è impossibile fissare anticipatamente l'importo compensativo monetario in seguito all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario per uno Stato membro cui si applica la sospensione può essere presentata entro sette giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica al quantitativo totale disponibile indicato nel titolo e in tutti gli estratti di titolo eventualmente rilasciati. Essa è presentata allo stesso organismo cui è stata presentata la domanda di titolo originale. Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'interessato presenta al suddetto organismo il titolo originale e i relativi estratti. L'organismo in causa conserva detti documenti e procede al rilascio di un titolo sostitutivo e di uno o più estratti sostitutivi, secondo il caso.

Le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.

2. Il titolo o l'estratto sostitutivo comportante fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, aumentato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito.

Il titolo o l'estratto sostitutivo contiene le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento sostituito. Esso contiene inoltre le diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un riferimento al numero del documento originale. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, si applicano ai titoli o agli estratti sostitutivi.

3. L'importo compensativo monetario applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica alle operazioni effettuate nel restante periodo di validità del titolo ».

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai titoli richiesti, a decorrere dal 1° aprile 1985.

2. A richiesta degli interessati, presentata all'organismo competente entro il 15 aprile 1985,

a) per quanto riguarda i titoli rilasciati prima del 1° aprile 1985 e il cui periodo di validità è superiore a sei mesi, l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo per i quantitativi di tali titoli per i quali l'importo non era stato ancora fissato; si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1160/82;

b) per quanto riguarda i titoli che implicano la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, il cui periodo di validità è stato limitato a sei mesi in applicazione delle disposizioni dell'ex articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1160/82 e non è scaduto al 1° aprile 1985, il periodo di validità è prorogato sino alla scadenza del periodo di validità del titolo iniziale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente